



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE III

RAGIONERIA TRIBUTI E DEMANIO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

e-mail: demanio@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

tel. 0813332948 – fax.0813332972

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 134 DEL 22.07.2013

Il sottoscritto Capo Settore Rag. Tributi e Demanio, del Comune di Forio, Dott. Vincenzo Rando,

Premesso:

- che l'EVI Spa con nota prot.1957 del 04.06.2013 avente ad oggetto: Sistema fognario dell'intera isola d'Ischia – Criticità, rappresenta ai Sindaci la necessità di intervenire con urgenza sull'attuale sversamento in pubblica fognatura delle acque reflue termominerali ed assimilate a ragione delle problematiche connesse al significativo aumento delle portate degli stessi così come confluenti negli impianti terminali a monte delle condotte fognarie sottomarine;
- che tali circostanze stanno difatti comportando nelle ore di punta l'esercizio degli impianti alla loro massima potenzialità ed ogni ulteriore aumento di portata potrebbe causare la fuoriscita dei reflui all'esterno dell'impianto e/o dei pozzetti di ispezione della rete fognaria;
- che sempre nella stessa nota l'EVI Spa chiede ai Sindaci di emettere apposita ordinanza che vieta lo sversamento delle acque termominerali dalle ore 07.00 alle ore 22.00 dell'intero anno solare, che dovranno avere temperatura sempre inferiore ai 35 gradi, nonché il divieto di sversamento delle acque pluviali nella rete fognaria nera;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue non servite da pubblica fognatura (art. 1 comma 250 Legge Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011), approvato con D.C.C. n. 7 del 25.05.2011 che ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi in aree non servite da pubblica fognatura di: acque reflue domestiche e assimilate, termali, piccole utilizzazioni locali, urbane e industriali, in acque superficiali, nel suolo e nei primi strati del sottosuolo in corpo idrico superficiale e in vasche a tenuta;

Vista la delibera di G.R. n.7494 del 29/12/2000 con la quale è stato applicato il principio dell'assimilabilità delle acque termominerali prelevate con quelle domestiche;

Ritenuto necessario, fermo restando il rilascio preventivo della dovuta autorizzazione allo scarico, disciplinare le immissioni in pubblica fogne delle acque termominerali provenienti da strutture ricettive e/o privati;

Visto:

- il D.Lgs. 156/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 7 bis e 50, comma 5;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari di strutture ricettive e/o di immobili siti nel Comune di Forio;

Il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque termominerali provenienti dalle piscine delle strutture ricettive e proprietà private, nonché delle acque pluviali. E' consentito alle strutture turistiche ricettive in possesso del N.O. dell'Ente Gestore lo scarico nel rispetto delle prescrizioni imposte dal suddetto Ente e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- il ricambio delle acque termali delle piscine deve essere effettuato esclusivamente di notte, dalle ore 00,00 alle ore 6,00;
- le acque scaricate, devono essere decantate e raffreddate, la temperatura non deve superare i 35 gradi;
- lo scarico delle acque termominerali deve essere effettuato modulato durante tutto il lasso temporale consentito.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni di legge vigenti;

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00 con eventuale pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 489/81;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

INFORMA

Avverso tale ordinanza è ammesso, nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio online, ricorso al T.A.R. della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

Forio, lì 22.07.2013

IL CAPO SETTORE RAG. TRIBUTI E DEMANIO
Dott. V. Rando

Si trasmette copia della presente a:

1. Comando Stazione Carabinieri di Forio;
2. Comando di Polizia Locale;
3. EVI S.p.a.